



Accettazione di materie da fondere provenienti dall'estero

Foglio informativo per gli acquirenti di vecchi metalli preziosi e i titolari di una patente di fonditore

Gli acquirenti svizzeri di vecchi metalli preziosi nonché i titolari di una patente di fonditore accettano in parte materie da fondere provenienti dall'estero, le quali sono trasportate oltre confine dai clienti stessi. Alcune forniture vengono effettuate anche tramite pacco (posta o corriere). Nel presente foglio informativo sono contenuti i dettagli concernenti gli obblighi derivanti dal diritto doganale nonché dal diritto in materia di controllo dei metalli preziosi in caso di accettazione di materie da fondere provenienti dall'estero.

Principio

Secondo la legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane, tutte le merci introdotte nel territorio doganale devono essere imposte all'importazione. Sono soggette all'obbligo di dichiarazione le persone che al passaggio del confine trasportano le merci. Nel caso del trasporto di materie da fondere si tratta di coloro che intendono vendere le merci in Svizzera a un acquirente o a un fonditore.

La classificazione tariffale e il trattamento fiscale dipendono dalla composizione e dal genere dei vecchi metalli preziosi. Nell'allegato è riportata una panoramica delle principali voci di tariffa applicabili ai vecchi metalli preziosi nonché delle aliquote. Un elenco completo è disponibile nella tariffa d'uso svizzera [Tares](#).

Osservazione: a partire dal 1° gennaio 2024 i dazi sui prodotti industriali sono aboliti. L'unico tributo all'importazione applicabile ai vecchi metalli preziosi sarà dunque soltanto l'imposta sul valore aggiunto.

Obbligo di diligenza

L'accettazione in territorio svizzero di merci non sdoganate può costituire la fattispecie della ricettazione doganale e/o fiscale.

¹ [RS 632.10](#)

Accettazione di materie da fondere provenienti dall'estero

Gli acquirenti registrati di vecchi metalli preziosi e i titolari di una patente di fonditore o di acquirente sono tenuti a verificare, nel quadro dei loro obblighi di diligenza², l'osservanza delle disposizioni legali all'atto dell'accettazione di materie da fondere. Essi devono tra l'altro verificare che al momento dell'accettazione di materie da fondere provenienti dall'estero vi sia la garanzia che la merce è stata precedentemente assegnata all'eventuale regime doganale necessario.

Il Controllo dei metalli preziosi effettua il relativo controllo nell'ambito della vigilanza. Le osservazioni fatte in tale ambito possono essere comunicate all'UDSC ai fini della riscossione a posteriori dei tributi. Secondo la legge del 20 giugno 1933³ sul controllo dei metalli preziosi, la violazione degli obblighi di diligenza è punita con una multa fino a 2000 franchi per fatti-specie. Nei casi più gravi è prevista la revoca della patente.

Procedura d'imposizione

L'importazione di materie da fondere ai fini della vendita in territorio svizzero rientra nel traffico delle merci commerciali e non nel traffico turistico. Di conseguenza, sono escluse di principio le procedure di dichiarazione doganale semplificate quali l'utilizzo dell'app Quickzoll o la dichiarazione doganale verbale. I clienti interessati possono incaricare un'agenzia di sdoganamento di occuparsi dell'elaborazione della [richiesta di imposizione](#) elettronica oppure possono effettuare essi stessi l'imposizione tramite [e-dec web](#).

In caso di domande sull'imposizione di merci, è possibile rivolgersi agli appositi [servizi dell'UDSC](#). Per domande sull'obbligo di diligenza è invece possibile contattare l'[Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi](#).

Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi
Sorveglianza CMP

² [Art. 168a cpv. 4](#) dell'ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (RS **943.311**).

³ [RS 941.31](#)

Accettazione di materie da fondere provenienti dall'estero

Panoramica delle principali voci di tariffa applicabili ai vecchi metalli preziosi⁴

(valida a partire dal 1° gennaio 2024)

Merce	Materiale	Voce di tariffa	Aliquota (imposta sul valore aggiunto)
Lingotti (ottenuti per fusione o per stampaggio)	Argento	7106.1000 / 7106.9200	8,1 %
	Oro	7108.1200 / 7108.1300	Esente da imposta
	Platino / palladio	7110.1100 – 7110.2900	8,1 %
Cascami e rottami	Oro	7112.9100	Esente da imposta
	Altri MP ⁵	7112.9200 / 7112.9900	8,1 %
Minuterie e oggetti di gioielleria	Tutti i MP	7113.1100 – 7113.2000	8,1 %
Oggetti di oreficeria	Tutti i MP	7114.1100 – 7114.2000	8,1 %
Orologi con cassa di MP	Tutti i MP	9101.1100 – 9101.9900	8,1 %

⁴ Elenco non esaustivo: per una panoramica completa delle voci di tariffa e delle aliquote (comprese le eccezioni) consultare la [tariffa d'uso svizzera](#) Tares.

⁵ MP: metalli preziosi.